

CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME SCRITTO DA

CONSULENTE DEL LAVORO

Docente: dott. ssa Noemi Secci

comunicazione@copernicocs.it 0422 306792 – 373 7505926

Copernico Centro Studi – Via Roma 125/127 – 31030 Carbonera (TV) – www.copernicocs.it

Riliquidazione del TFR

Tale credito d'imposta viene annualmente rivalutato con le stesse modalità previste per il trattamento di fine rapporto.

Il recupero, possibile a decorrere dai TFR erogati a partire dall'1.1.2000, può essere effettuato nei limiti del 9,78% dei TFR ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito d'imposta residuo a tale data e i TFR risultanti alla stessa data.

Come già illustrato, **il credito può essere utilizzato** (senza limiti) **anche per non versare gli acconti** (codice tributo 1712) e i saldi (codice tributo 1713) dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto.

Il terzo periodo, art. 19, c. 1, del TUIR, come modificato dall'art. 37, c. 41, D.L. n. 223 del 4.7.2006 (convertito nella legge 4.8.2006, n. 248) disciplina la cosiddetta "**riliquidazione del trattamento di fine rapporto**".

Si tratta in sostanza di un'operazione con la quale l'**Amministrazione finanziaria provvede a ritassare** le somme percepite dal contribuente a titolo di TFR (per la quota maturata dall'1.1.2001), comprese le altre indennità e somme di cui alla lett. a) art. 16, c. 1, del TUIR (non si applica alle anticipazioni e agli acconti – circolare n. 29/E/2001), **sulla base di un'aliquota media di tassazione relativa ai cinque anni precedenti** a quello in cui è maturato il diritto alla percezione della somma.

Come precisato nella circolare n. 29/E/2001 **la determinazione dell'aliquota media** avviene rapportando "la somma delle imposte calcolate con riguardo al reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d'imposta, di ciascuno dei cinque anni precedenti e la somma dei redditi stessi considerati come sopra indicato".



Tale riliquidazione può generare un credito ovvero un debito per il contribuente. Nel primo caso si determina un rimborso delle maggiori imposte trattenute, mentre nel secondo caso si ha l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute.

Sempre in merito alle somme corrisposte a titolo di TFR o alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro preme evidenziare come gli uffici finanziari, ai sensi dell'art. 17, c. 3, del TUIR, siano tenuti "a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli art. 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente".

Il trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 19, c. 1, del TUIR, è **soggetto a una riliquidazione da parte dell'Amministrazione finanziaria**. Con questa operazione le somme percepite dal contribuente a titolo di TFR vengono ritassate sulla base di un'aliquota media di tassazione relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione della somma. L'attuale formulazione dell'art. 19, c. 1, TUIR non prevede un termine entro cui tale riliquidazione deve essere operata. La previgente versione di tale norma, in vigore fino al 3.7.2006, stabiliva invece che il ricalcolo dovesse essere effettuato dall'Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Il termine di tale riliquidazione è invece

previsto dall'art. 25, c. 1, D.P.R. n. 602/1973 che prevede come il concessionario notifichi la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artT. 19 e 20 del TUIR.

Il TFR deve essere rivalutato secondo quanto previsto dall'art. 2120 c.c. e cioè sulla base di **un coefficiente di rivalutazione costruito partendo dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato mensilmente dall'ISTAT.**

Tale operazione di rivalutazione viene effettuata dal sostituto d'imposta alla fine di ciascun anno ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro e interessa sia il TFR rimasto nella disponibilità del datore di lavoro sia quello versato dallo stesso al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS in caso di aziende con più di 50 addetti e lavoratori che non hanno aderito alla previdenza complementare.

Fino al 31 dicembre 2000, quindi prima delle modifiche introdotte dai due decreti legislativi citati, la rivalutazione così determinata veniva capitalizzata con il fondo TFR e, in fase di corresponsione, assoggettata a tassazione separata. **Dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione viene invece tassata separatamente rispetto al trattamento di fine rapporto:** sul TFR continua ad applicarsi la tassazione separata come prevista dall'articolo 19 del TUIR, mentre sulla rivalutazione si va ad applicare l'imposta sostitutiva dell'11%.



Tale imposta, come precisato dal D.Lgs. n. 47/2000 e come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 29/E/2001 (si veda anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007), è imputata a riduzione del fondo TFR.

Il versamento dell'imposta sostitutiva avviene in due diversi momenti:

– a titolo di *acconto*, nel mese di dicembre di ciascun anno (versamento, tramite Modello F24, con codice tributo 1712 da effettuarsi entro il giorno 16 dicembre).

L'importo da versare è pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati in detto anno.

In alternativa l'acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto. In questo caso il sostituto è chiamato a operare una stima di quella che sarà la rivalutazione dell'anno in quanto non risulta ancora noto l'indice di rivalutazione del mese di dicembre.



Il datore di lavoro può scegliere, in ciascun anno, tra le due modalità di calcolo dell'acconto quella che ritiene più conveniente (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20 marzo 2001).

In merito al computo dell'acconto con il criterio presuntivo, nella circolare n. 50/E del 12.6.2002 (risposta 28) l'Agenzia delle Entrate ha precisato

Rivalutazione e imposta sostitutiva

Tempi e modalità di versamento

come l'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione sia costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90% dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto;

Ipotizzando un acconto dovuto di imposta sostitutiva pari a euro 280,28, il Modello F24 viene compilato come indicato nel seguente prospetto.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1712	0012	2010	280,28		
codice ufficio	codice atto	TOTALE A			B	SALDO (A-B)	
						280,28	

– a titolo di *saldo*, nel mese di febbraio dell'anno successivo (versamento, tramite Modello F24, con codice tributo 1713 da effettuarsi entro il giorno 16 febbraio).

In merito al saldo la già citata circolare n. 29/E/2001 chiarisce che, in tutti i casi in cui il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono applicabili le disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/1997.

Ipotizzando un saldo dovuto di imposta sostitutiva pari a euro 52,00, il Modello F24 viene così compilato come indicato nel seguente prospetto.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1713	0012	2010	52,00		
codice ufficio	codice atto	TOTALE A			B	SALDO (A-B)	
						52,00	

Rivalutazione e imposta sostitutiva del TFR in Tesoreria

Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore e assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11%.

In merito a tale aspetto nella circolare n. 70/E del 18.12.2007 l'Agenzia delle Entrate chiarisce come spetti al datore di lavoro la determinazione e il versamento dell'imposta sostitutiva relativa:

- sia alla quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro;
- sia alla quota maturata presso il Fondo di Tesoreria.

Il datore di lavoro provvederà poi a conguagliare, nella denuncia contributiva Uniemens, l'importo versato relativamente alla rivaluta-

zione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria, compensando il credito con i contributi dovuti per i propri dipendenti.


Il messaggio dell'INPS 7.3.2008, n. 5859 chiarisce come tale meccanismo operi:

- da subito, con riferimento ai lavoratori il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno (e per i quali nell'anno precedente sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria).

Per quanto attiene tali lavoratori i datori di lavoro, all'atto della liquidazione del TFR, provvederanno a recuperare dal Fondo di Tesoreria le quote precedentemente versate (causale PF10 e PF20 dell'elemento <CausaleRecTFR>), comprensive della rivalutazione ex articolo 2120 del Codice Civile operata sulle stesse al netto dell'imposta sostitutiva. L'importo di quest'ultima sarà riportato nell'elemento <ImportoRecTFR> dell'Uniemens (codice PF30 "importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria");

- alle normali scadenze (Uniemens relativo al mese di dicembre e al mese di febbraio dell'anno successivo), utilizzando il medesimo codice "PF30".

Individuazione delle quote di TFR soggette a rivalutazione



Per il versamento dell'imposta sostitutiva sul TFR, sia in acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d'imposta di cui all' art. 3, c. 213, legge n. 662/1996.

Il recupero del credito in questo caso può avvenire senza alcun limite di importo (indipendentemente dunque dalle percentuali di utilizzo previste per il credito d'imposta citato), fino a compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta, esclusivamente tramite Modello F24 (dunque in compensazione cosiddetta "orizzontale").

Come precisato nella circolare n. 78/E/2001 tale modalità di utilizzo del credito di imposta risulta aggiuntiva a quella già prevista dall'art. 3, c. 213, legge n. 662/1996.

Il sostituto può quindi continuare a recuperare il credito di imposta nella percentuale del 9,78% dei trattamenti di fine rapporto corrisposti dall'1.1.2001, comprensivi delle rivalutazioni (o nella maggiore percentuale, calcolata al 1° gennaio di ciascun anno, derivante dal rapporto tra il credito di imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto).

Recupero del credito legge n. 662/1996

Ipotizzando ancora un acconto dovuto di imposta sostitutiva pari a euro 280,28 e un credito d'imposta disponibile *ex lege* n. 662/1996, il Modello F24 viene così compilato come indicato nel seguente prospetto.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	riduzione/regione/prov./mens. II	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1712	0012	2010	280,28		
		1250	0012	2010		280,28	
codice ufficio: codice atto:							
TOTALE					A	B	SALDO (A-B)
							0,00

Nuovi sostituti d'imposta

Per quanto attiene i sostituti d'imposta costituitisi nell'anno precedente a quello per il quale è dovuto l'acconto l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 50/E/2002) ha chiarito che tali soggetti possono:

- effettuare il versamento del solo saldo entro il giorno 16 febbraio dell'anno successivo ovvero
- determinare l'acconto in via presuntiva avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno.

Nel caso invece di sostituti d'imposta nati nell'anno, non essendoci una rivalutazione del trattamento di fine rapporto, non vige alcun obbligo di versamento.

Operazioni societarie

In caso di operazioni societarie straordinarie, e relativamente all'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta sostitutiva, l'Agenzia ha fornito chiarimenti in due momenti diversi:

- nella circolare n. 29/E/2001 è stato disciplinato il caso di operazioni societarie straordinarie che comportano l'estinzione del soggetto preesistente (operazioni di fusione e scissione).

In queste casistiche gli obblighi di versamento dei soggetti che si estinguono, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione, e dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla suddetta data di efficacia dell'operazione;

- nella circolare n. 78/E/2001 è stato invece chiarito il comportamento da seguire in caso di operazioni societarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti.

In questi casi gli obblighi di versamento devono essere adempiuti dal soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica un passaggio presso altri datori di lavoro, e dal soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio di dipendenti e del relativo TFR maturato, relativamente a detti dipendenti.

Datori di lavoro non sostituti d'imposta

Va infine precisato che l'art. 11, c. 4, D.Lgs. n. 47 prevede che, se il TFR è corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta, l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all'intero TFR percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione (circolare n. 29/E/2001).